

STATUTO

**LE MILLE E UNA FIABA
IMPRESA SOCIALE DI
FIORILLO ALEXANDRE
SOCIETA' IN NOME
COLLETTIVO
IN SIGLA - LE MILLE E UNA
FIABA IMPRESA SOCIALE
SNC**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA BELLINI P.CO
CERASOLE

Numero REA: CE - 199582

Codice fiscale: 02842300614

Forma giuridica: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio n. 6206	Raccolta n. 4610
	MODIFICA PATTI SOCIALI	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Il ventotto maggio duemilaventiquattro.	
	28/05/2024	
	In Pomigliano d'Arco e nel mio studio.	
	Innanzi a me dott. ALBERTO CAPRIOLI , Notaio in Pomigliano	
	d'Arco con studio alla Via Giacomo Leopardi n. 131, iscritto	
	nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre	
	Annunziata e Nola	
	SI COSTITUISCONO	
	1) Gina SPARANO , nata a Caserta il 22 marzo 1976, con	
	domiciliato in San Marco Evangelista al Viale della Libertà	
	n. 147, codice fiscale SPR GNI 76C62 B963N, cittadina	
	italiana;	
	2) Alexandre FIORILLO , nato a Marsiglia (Francia) il 20	
	settembre 1977, con domicilio in San Marco Evangelista al	
	Viale della Libertà n. 147, codice fiscale FRL LND 77P20	
	Z110V, cittadino italiano.	
	Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono	
	certo.	
	Gli stessi	
	DICHIARANO	
	= I =	
	di essere gli unici soci della società "LE MILLE E UNA FIABA	

	Impresa Sociale di Fiorillo Alexandre Società in nome	
	collettivo" in sigla "LE MILLE E UNA FIABA IMPRESA SOCIALE	
	SNC", con sede in Caserta (CE) alla Via Bellini P.Co	
	Cerasole Condominio Santo Stefano, capitale di euro 6.000,00	
	(seimila virgola zero zero), codice fiscale, partita IVA e	
	iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n.	
	02842300614, iscrizione al R.E.A. n. CE-199582, con le	
	seguenti quote di partecipazione:	
	--- Gina Sparano è titolare di una quota di euro 5.700,00	
	(cinquemilasettecento virgola zero zero);	
	--- Alexandre Fiorillo è titolare di una quota di euro	
	300,00 (trecento virgola zero zero);	
	= II =	
	la società "LE MILLE E UNA FIABA Impresa Sociale di Fiorillo	
	Alexandre Società in nome collettivo" in sigla "LE MILLE E	
	UNA FIABA IMPRESA SOCIALE SNC" ha la qualifica di "impresa	
	sociale" assunta ai sensi del D. Lgs. 155/2006;	
	= III =	
	che risulta necessario adeguare i patti sociali alle	
	disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, contenente la	
	nuova disciplina delle imprese sociali.	
	= IV =	
	che in conseguenza del predetto adeguamento è necessario	
	nominare, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 112/2017,	
	l'organo di controllo interno che i soci hanno già	

	individuato nella persona del dott. Amedeo Giglio, nato a	
	Napoli il 20 febbraio 1975.	
	Precisato quanto innanzi, i costituiti	
	CONVENGONO	
	Articolo 1	
	I signori Gina Sparano e Alexandre Fiorillo, quali unici	
	soci della società "LE MILLE E UNA FIABA Impresa Sociale di	
	Fiorillo Alexandre Società in nome collettivo in sigla - LE	
	MILLE E UNA FIABA IMPRESA SOCIALE SNC", convengono di	
	modificare i patti sociali allo scopo di adeguare le regole	
	di funzionamento della società alle disposizioni contenute	
	nel D. Lgs. 112/2017 e, di conseguenza, di approvare i nuovi	
	patti sociali che vengono di seguito riportati:	
	"PRIMO)= E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.	
	112 una Impresa Sociale sotto la ragione sociale:	
	"LE MILLE E UNA FIABA Impresa Sociale di Fiorillo Alexandre	
	Società in nome collettivo" in sigla "LE MILLE E UNA FIABA	
	IMPRESA SOCIALE SNC".	
	SECONDO)= La sede della Società è fissata in <u>Caserta, Via</u>	
	<u>Bellini Parco Cerasole, Condominio Santo Stefano,</u> con	
	facoltà di aprire altrove sedi secondarie, agenzie,	
	succursali e punti vendita. Il domicilio dei soci, per	
	quello che concerne i loro rapporti con la Società, si	
	intende eletto, a tutti gli effetti, presso la sede sociale.	
	TERZO)= La Società esercita in via stabile e principale una	

	o più attività di interesse generale, senza scopo di lucro e	
	per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti,	
	così come previsto dall'art. 3 e dall'art. 5 comma 1 lettere	
	a) e b) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.	
	In particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'indicato	
	D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, la Società potrà svolgere le	
	seguenti attività:	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d)	
	dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato, e delle attività	
	di interesse generale elencate nell'articolo 2, del D.Lgs. 3	
	luglio 2017, n. 112, di cui alla lettera i) dell'art. 2,	
	comma 1, del medesimo decreto legislativo;	
	- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa, di cui alla lettera l) dell'art. 2,	
	comma 1, del medesimo decreto legislativo.	

	La Società, pertanto, svolgerà le attività di:	
	- gestione di scuole dell'infanzia, asili nido, servizi di	
	animazione, ludoteche ed altre strutture educative e	
	ricreative;	
	- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione	
	professionale, nei settori di interesse della Società,	
	ottenendo, se del caso, i relativi riconoscimenti da parte	
	degli Enti istituzionalmente preposti alla formazione	
	professionale;	
	- l'attività di istruzione al di fuori della scuola	
	regolare; corsi di recupero anni scolastici; lezioni	
	private; corsi di lingue, di musica, dattilografia ed	
	informatica.	
	L'impresa sociale, inoltre, potrà, sempre nel rispetto dello	
	scopo non lucrativo: partecipare a gare d'appalto sia	
	pubbliche che private; assumere partecipazione in altre	
	Società aventi scopo analogo od affine con espressa	
	esclusione ai fini di collocamento su mercato; stipulare	
	convenzioni con enti pubblici e privati, assumere	
	interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
	imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque	
	accessorie alla attività sociale; contrarre mutui passivi,	
	chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;	
	svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere	

	le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili	
	alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della	
	normativa in tema di attività riservate ad iscritti in	
	collegi, ordini o albi professionali; promuovere e	
	sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda	
	collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali	
	povere, svantaggiate ed emarginate.	
	QUARTO)= Il capitale della Società è fissato in <u>euro seimila</u>	
	<u>(€ 6.000,00)</u> .	
	Tutti gli eventuali finanziamenti concessi dai soci alla	
	Società devono intendersi effettuati a titolo completamente	
	gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art.	
	1282 Cod. Civ., salvo che non sia diversamente convenuto tra	
	il socio finanziatore e l'Organo Amministrativo. Gli stessi	
	dovranno essere effettuati in conformità alle prescrizioni	
	della Delibera C.I.C.R. 3.3.1994.	
	I soci possono effettuare versamenti in conto aumento di	
	capitale, proporzionalmente alle quote di partecipazione.	
	Tali versamenti si intendono a titolo completamente	
	gratuito, anche se effettuati senza una formale delibera	
	assembleare.	
	QUINTO)= La durata della Società è fissata fino al trentuno	
	dicembre 2050 e si intenderà tacitamente prorogata di cinque	
	anni e così di seguito di quinquennio in quinquennio,	

	qualora sei mesi prima della scadenza (o di eventuale	
	proroga) uno dei soci non abbia dato disdetta agli altri	
	soci, mediante lettera raccomandata.	
	SESTO) = La Società è amministrata dal socio Alexandre	
	Fiorillo, al quale spettano la firma sociale e la	
	rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in	
	giudizio.	
	Tutti coloro che rivestono cariche sociali devono avere la	
	piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di	
	onorabilità, professionalità ed indipendenza confacenti alla	
	qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo	
	della Società.	
	Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica	
	costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.	
	Sono considerati requisiti di onorabilità:	
	a) Non aver riportato condanne definitive per delitti contro	
	il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la	
	pubblica fede, contro l’economia pubblica o per delitti non	
	colposi per i quali la legge preveda la pena della	
	reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni.	
	b) Non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione	
	disposti ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o	
	dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.;	
	c) Non avere subito provvedimenti disciplinari che abbiano	
	comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale	

	appartenenza;	
	d) Non trovarsi in nessuna delle situazioni previste	
	dall'art. 2382 del Codice civile.	
	I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono	
	inoltre essere scelti secondo criteri di professionalità,	
	tra:	
	a) Soggetti che abbiano maturato un'adeguata e qualificata	
	esperienza nei settori di intervento di cui all'articolo	
	TERZO dei presenti patti sociali, anche attraverso	
	l'esercizio di attività di insegnamento e di ricerca in	
	materie attinenti;	
	b) Persone che abbiano svolto attività di amministrazione o	
	di controllo ovvero compiti direttivi, in enti pubblici o	
	pubbliche amministrazioni o in imprese ritenute adeguate.	
	Non possono ricoprire cariche sociali per assenza di	
	requisito dell'indipendenza:	
	a) Gli amministratori ovvero i soci di enti che hanno per	
	oggetto sociale attività contrastanti con lo scopo e le	
	attività della Società;	
	b) Coloro che ricoprono funzioni di governo, che siano	
	membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle	
	amministrazioni regionali, provinciali, comunali e locali, e	
	dei relativi organi di controllo.	
	SETTIMO) = Gli Amministratori sono investiti di tutti i	
	poteri e facoltà, per compiere tutti gli atti di ordinaria e	

	straordinaria amministrazione della Società, nei limiti di	
	cui innanzi, senza eccezioni di sorta e, particolarmente,	
	sono ad essi riconosciute tutte le facoltà per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale ed il conseguimento degli scopi	
	societari. Gli Amministratori potranno, nei limiti dei loro	
	poteri, anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle	
	limitazioni che crederanno opportune, ad uno o più	
	procuratori, tanto congiuntamente che separatamente, nonché	
	affidare speciali incarichi a costoro e/o a terzi.	
	OTTAVO) = Il controllo interno della Società è affidato	
	all'organo di controllo composto, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo	
	o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma	
	2, e 2399 del codice civile.	
	In particolare, un membro effettivo ed uno supplente devono	
	essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito	
	registro e gli altri componenti, se non iscritti	
	nell'indicato registro devono essere scelti fra gli iscritti	
	negli albi professionali individuati con decreto del	
	Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di	
	ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	Quanto ai requisiti di onorabilità dei sindaci si richiama	
	quanto indicato per gli amministratori all'articolo SESTO	
	dei presenti patti sociali.	

	I sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza	
	alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.	
	I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello	
	statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte della	
	società in conformità alle disposizioni contenute nel d.	
	lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida del Ministero del	
	Lavoro e delle Politiche sociali. Il bilancio sociale dà	
	atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di	
	ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere	
	agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi	
	di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su	
	determinati affari.	
	Nel caso in cui la società superi per due esercizi	
	consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma	
	dell'articolo 2435-bis del codice civile, la società dovrà	

	essere sottoposta a revisione legale dei conti. In tali	
	casi, la revisione legale dei conti è esercitata, su	
	delibera dell'assemblea dei soci, da un revisore legale o da	
	una società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro oppure dal Collegio Sindacale a condizione che	
	tutti i sindaci siano iscritti nell'apposito registro dei	
	revisori legali. Per la revisione legale dei conti si	
	applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni	
	normative vigenti in materia.	
	Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche	
	con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le	
	disposizioni previste nel presente statuto in materia di	
	organo amministrativo.	
	NONO)= L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato ai soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale. Per gli atti di ispezione e di	
	sorveglianza della gestione sociale e per l'esame dei libri	
	e degli altri documenti della Società i soci potranno	
	avvalersi dell'opera di un professionista di loro fiducia,	
	il cui nominativo verrà comunicato all'Organo Amministrativo.	

	L'Impresa sociale infine:	
	a) non potrà distribuire utili;	
	b) non potrà distribuire riserve tra i soci, né durante la	
	vita della Società, né successivamente al suo scioglimento;	
	c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Società,	
	il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente	
	versato dai soci eventualmente rivalutato o aumentato e i	
	dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di legge,	
	ad altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da	
	almeno tre anni sulla base della decisione dei liquidatori.	
	DECIMO) = La cessione della quota di un socio non è possibile	
	senza il consenso degli altri soci, risultante da atto	
	scritto. Nel caso di morte di uno dei soci, gli eredi del	
	defunto avranno il diritto alternativo di chiedere o la	
	liquidazione della quota spettante al socio defunto o di	
	continuare nella Società. Nel primo caso, la liquidazione	
	della quota sarà fatta in modo dilazionato affinché non	
	venga compromesso l'equilibrio economico della Società. Nel	
	secondo caso, gli eredi del defunto dovranno scegliere fra	
	loro un rappresentante comune per i rapporti con la Società.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguenti	
	dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	

	b) quota di capitale che intende sottoscrivere.	
	I soci si impegnano a redigere appositi regolamenti	
	aziendali ove saranno previste forme di coinvolgimento dei	
	lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente	
	interessati all'attività sociale, tenendo presente che per	
	coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi	
	comprese l'informazione, la consultazione o la	
	partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari	
	delle attività possono esercitare un'influenza sulle	
	decisioni che devono essere adottate nell'ambito	
	dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che	
	incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla	
	qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. In ogni	
	caso, la partecipazione dei lavoratori e degli utenti dovrà	
	essere assicurata per tutte quelle decisioni aziendali che	
	incidano negativamente sui livelli occupazionali oppure	
	determinino una modifica rilevante dell'offerta formativa o	
	del metodo didattico rivolti agli utenti. La partecipazione	
	dei lavoratori e degli utenti sarà assicurata attraverso la	
	loro convocazione alle riunioni dei soci e degli	
	amministratori che avranno ad oggetto le questioni di cui al	
	precedente capoverso, fermo restando il rispetto delle	
	procedure decisionali e delle norme in materia di	
	amministrazione nelle società di persone e nel rispetto di	
	quanto stabilito dall'articolo 11, terzo comma, del D.lgs	

	112/2017.	
	Il rapporto sociale si fonda sul principio della non	
	discriminazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 112/2017.	
	UNDICESIMO)= Verificandosi, per uno o più esercizi, la	
	perdita di oltre la metà del capitale sociale, ogni socio	
	potrà chiedere lo scioglimento anticipato della Società.	
	Tale fattispecie, pertanto, è da ritenersi causa di	
	scioglimento, ai sensi dell'art. 2272 C.C.. Sciogliendosi,	
	per qualsiasi motivo, la Società, la liquidazione sarà	
	effettuata dal socio accomandatario gerente al quale saranno	
	conferiti tutti i poteri stabiliti per legge, intendendosi	
	così superata l'ipotesi prevista dall'art. 2275 C.C..	
	Mancando la sua adesione, i soci provvederanno alla nomina	
	di un liquidatore, con la maggioranza dei due terzi dei	
	voti, determinando nell'atto di nomina le sue attribuzioni,	
	i poteri ed i compensi.	
	Se, alla data dello scioglimento, non esistessero passività,	
	i soci potranno evitare la fase della liquidazione,	
	ripartendosi le attività esistenti, in proporzione alle	
	quote da ciascuno possedute, detratte, naturalmente, tutte	
	le spese occorrenti per la cancellazione e sue	
	conseguenziali.	
	Al termine della procedura di liquidazione, ai sensi	
	dell'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017, il patrimonio residuo,	
	dedotto il capitale effettivamente versato dai soci	

	eventualmente rivalutato o aumentato e i dividendi	
	deliberati e non distribuiti nei limiti di legge, è devoluto	
	ad altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da	
	almeno tre anni sulla base della decisione dei liquidatori.	
	DODICESIMO)= Per tutto quanto non previsto si fa riferimento	
	alle norme previste dal Codice Civile per le Società in nome	
	collettivo ed al D.Lgs. n. 112/2017 regolante le Imprese	
	Sociali.".	
	Articolo 2	
	I signori Gina Sparano e Alexandre Fiorillo nominano	
	quale Sindaco Unico della società, con durata dell'incarico	
	per gli esercizi 2024-2025-2026 con scadenza alla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio 2026, il dott.	
	Amedeo Giglio, nato a Napoli il 20 febbraio 1975, ivi	
	domiciliato alla Via Santa Lucia n. 107, codice fiscale GGL	
	MDA 75B20 F839N, cittadino italiano, iscritto al Registro	
	dei Revisori Legali dei Conti in data 15/10/1999 al n. 96432.	
	I signori Gina Sparano e Alexandre Fiorillo dichiarano	
	che il dottor Amedeo Giglio possiede tutti i requisiti di	
	onorabilità e professionalità previsti nei patti sociali.	
	Articolo 3	
	Le spese di questo atto e sue conseguenziali cedono a	
	carico della società.	
	Di questo atto, scritto in parte di mio pugno ed in parte	
	con mezzi informatici da persona di mia fiducia su quattro	

17 di 18

18 di 18